

# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente la sicu- rezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

01 agosto 2021

---

## I. Situazione iniziale

La presente revisione dell'OSG mira a integrare i recenti sviluppi del diritto dell'Unione europea nel diritto svizzero riprendendo le ultime modifiche della direttiva 2009/48/CE<sup>1</sup> sulla sicurezza dei giocattoli e quindi di aumentare il loro livello di sicurezza, evitando di creare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'Unione europea.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Allegato 2

#### *N. 3/9, lett. a.: fragranze allergizzanti non autorizzate*

Lo scopo della presente modifica è completare l'elenco delle fragranze allergizzanti che non possono essere utilizzate nella fabbricazione di giocattoli. Come per le sostanze già regolamentate, la presenza di tracce di queste fragranze è tollerata, a condizione che siano, secondo la buona prassi di fabbricazione, tecnicamente inevitabili e non superino i 100 mg/kg.

Questa modifica è equivalente alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2089<sup>2</sup> della Commissione, che modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

#### *N. 3/9, lett. b.: fragranze allergizzanti con obbligo di indicazione*

Lo scopo della presente modifica è completare l'elenco delle fragranze allergizzanti utilizzate nella fabbricazione dei giocattoli. Come per le fragranze allergizzanti già regolamentate, esse devono essere dichiarate sul giocattolo, su un'etichetta fissa o su un foglietto illustrativo, se sono aggiunte in concentrazioni superiori a 100 mg/kg del giocattolo o della parte del giocattolo.

Questa modifica è equivalente alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2088<sup>3</sup> della Commissione, che modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli; GU L 170 del 30.6.2009, p. 1.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli; GU L 423 del 15.12.2020, p. 58–61.

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli; GU L 423 del 15.12.2020, p. 53–57.



#### *N. 3/11, lett. a.: modifica dei valori limite di migrazione dell'alluminio*

Alla luce dei dati scientifici disponibili, del parere del Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti (SCHEER), dei dati forniti dagli Stati membri dell'UE e dall'industria dei materiali di scrittura, nonché delle raccomandazioni del gruppo di esperti europei sulla sicurezza dei giocattoli e del suo sottogruppo sulle sostanze chimiche, sono stati adattati i limiti di migrazione dell'alluminio dai giocattoli o dai loro componenti.

Questa modifica è equivalente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1922<sup>4</sup> della Commissione, che modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

#### *N. 3/15: introduzione di un valore limite specifico per la formaldeide*

La formaldeide è una sostanza classificata come cancerogena della categoria 1B utilizzata nella fabbricazione di materiali compositi a base di legno, tessuti, pelli e cuoi, per la quale non era ancora stato introdotto un valore limite specifico. Questa modifica colma questa lacuna.

Alla luce dei dati scientifici disponibili, il gruppo di esperti europei sulla sicurezza dei giocattoli e il suo sottogruppo sulle sostanze chimiche ha definito dei limiti per la formaldeide per diverse categorie di materiali utilizzati per i giocattoli.

Questa modifica è equivalente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1929<sup>5</sup> della Commissione, che modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

### **Allegato 4**

#### *Norma EN 71-3 relativa alla migrazione di alcuni elementi*

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha rivisto la norma EN 71-3:2013+A3:2018 relativa alla migrazione di alcuni elementi per tenere conto degli ultimi progressi tecnici e scientifici nei metodi di prova. Questi progressi includono una migliore misurazione del cromo (VI) e dei componenti organici dello stagno, un migliore controllo delle condizioni sperimentali durante l'esecuzione dei test e una migliore strutturazione della norma EN-71-3 per facilitare la sua applicazione pratica. Questo ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi, sostituendo la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018.

Questa modifica è equivalente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1728<sup>6</sup> della Commissione.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio; GU L 298 del 19.11.2019, p. 5–7.

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l'appendice C dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide; GU L 299 del 10.11.2019, p. 51–54.

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 263 del 16.10.2019, p. 32–35.

## 2. Ripercussioni sull'economia

Le aziende stanno già rispettando questi requisiti, ripresi dal diritto europeo.

## IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche introdotte dalla revisione dell'OSG mirano a riprendere gli sviluppi del diritto dell'Unione europea. Queste modifiche permettono di adeguare il diritto svizzero in modo che sia equivalente al diritto dell'UE e, come tali, sono in linea con l'obiettivo perseguito dall'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (AAR)<sup>7</sup>. Le modifiche introdotte in questa ordinanza sono quindi compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nei confronti dell'Unione europea.

---

<sup>7</sup> RS 0.946.526.81